



Comune di Monte S. Maria Tiberina

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 52 Del 17-11-2025

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 21:00, presso questa Sede

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Mancini Rinaldo	Presente	MICHELINI LETIZIA	Presente
Bruschi Enrico	Presente	Mancini Luca	Presente
Raini Massimo	Presente	OSCARI LARA	Presente
Brillini Diego	Presente	Morelli Roberto	Presente
Rignanese Francesco Algeri	Presente	Pazzaglia Alessandro	Presente
SEVERINI ROSELLA	Assente		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

Assume la presidenza Rinaldo Mancini in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Sabrina Gubbiotti.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

Il Sindaco presenta la proposta dichiara l'importanza di reperire risorse senza gravare sui residenti ma che consente di stabilizzare il bilancio e destinare tali risorse per una migliore accoglienza turistica.

Interviene il consigliere Rignanese, che come anticipato in commissione essendo in generale contrario all'inserimento di nuove imposte, in tale sede il consigliere si dichiara concettualmente d'accordo, tuttavia il gruppo di minoranza si asterrà in quanto ritiene che sarebbe stato opportuno fare una maggiore attività di consultazione preliminare.

Interviene il consigliere Michelini dichiarando che sicuramente non risolverà i problemi di bilancio ma è comunque necessario anche allinearsi agli enti limitrofi.

Premesso che il turismo rappresenta un importante volano economico per il nostro territorio, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e ricettive locali;

Considerato che l'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è un tributo di scopo finalizzato a finanziare interventi diretti alla promozione turistica e al miglioramento dei servizi rivolti ai visitatori;

Vista la legge regionale Umbria n. 23 del 2024, che disciplina ulteriormente l'applicazione dell'imposta e definisce i criteri per l'iscrizione dei Comuni nell'elenco regionale delle località turistiche;

Dato atto che in attuazione dell'articolo 9, della l.r. n. 8/2017, il Comune di Monte Santa Maria Tiberina è inserito nell'elenco regionale umbro dei Comuni turistici, così come aggiornato dalla Regione Umbria – giusta determinazione dirigenziale 5891 del 24/07/2012;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 97 del 05.11.2025 avente per oggetto “Istituzione dell'imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento. Proposta per il Consiglio comunale”;

Richiamato:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», il quale ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Rilevato che il Comune di Mnt Santa Maria Tiberina rappresenta una significativa meta del turismo nazionale e internazionale, come dimostrano i dati già rilevati nel 2024, che presentano un totale di presenze nel settore alberghiero ed extra alberghiero pari a circa n. 19.000;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre garantire adeguati interventi in materia di turismo, migliorando i servizi pubblici, il recupero e la manutenzione del patrimonio culturale e ambientale, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*" ;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), al contributo di soggiorno di cui all'[articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nonche' al contributo di cui all'[articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*" ;

Considerato che, ai sensi del richiamato articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, è previsto l'obbligo di preventiva consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive in sede di adozione e modifica del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno;

Visto in particolare che il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. V n. 3427 del 3 aprile 2023, ha ribadito come tale consultazione rappresenti un requisito formale imprescindibile di legittimità (obbligatoria nell'*an* ancorché, in difetto di espressa previsione, non vincolante nel *quid*), funzionale a garantire il più ampio e qualificato confronto con le parti sociali interessate, e che la mancata preventiva consultazione costituisce violazione di legge, non sanabile con un confronto successivo non funzionale;

Dato atto che è stata trasmessa la comunicazione/informativa alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all'art. 4 di cui in narrativa;

Dato atto che tale proposta per il consiglio comunale sarà trasmessa all'organo di revisione per il rilascio del relativo parere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000 da rilasciare prima della seduta del Consiglio comunale;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione: favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Rignanese e Pazzaglia),

DELIBERA

1. di istituire a partire dall'anno 2026 dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione dell'imposta;
2. Di dare atto che è stata trasmessa la comunicazione/informativa alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all'art. 4 di cui in narrativa;
3. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 “*... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*”;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.52 del 17-11-2025 COMUNE DI M.S.MARIA TIBERINA

SINDACO

Rinaldo Mancini

Segretario Comunale

Sabrina Gubbiotti

Atto firmato digitalmente ai sensi del CAD